



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

25 OTT 2018

Prot. n. *1-2110*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento  
- Ufficio I

e, p. c

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'Interno – Ufficio legislativo

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

**Oggetto:** A.S. 840 – Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - emendamenti d'iniziativa del Ministero dell'Interno.

Con riferimento alla nota prot. n. DRP 0004110 del 19 ottobre u.s., per i seguiti di competenza si restituisce debitamente verificata la relazione tecnica relativa all'emendamento n. 8 recante "Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale".

IL CAPO DELL'UFFICIO

7.0.500

Prot: RGS 0227493/2018

N. 8

AS 840

dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

**“Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Paesi di origine sicuri)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione Europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato paese di origine sicuro, se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non ci sono persecuzioni quali definite dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;  
b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 16 e il 19 dicembre 1966 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal Centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazioni, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.»

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.”

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere il paese designato di origine sicuro non sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso. »;

c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis.»;

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) l'elenco dei paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis.»;

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

«c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis.»

e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter.”

f) dopo l'articolo 28-bis è aggiunto il seguente :

“Art 28-ter  
(Domanda manifestamente infondata)

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis, quando il richiedente:

- a) ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto-legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
- b) proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
- c) ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
- d) ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza ;
- e) è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- f) ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- g) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3.

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis, le parole “nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi di cui all'articolo 28-ter.”;

conseguentemente

all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1, al capoverso comma 1-bis, dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" sono aggiunte le seguenti: "28, comma 1, lettera c-ter e dall'articolo" e al capoverso comma 1-ter dopo le parole "i relativi controlli" sono aggiunte le seguenti: "e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter"

#### MOTIVAZIONE

La proposta normativa reca (alle lettere a), b), c) e d)) modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) introducendo l'elenco dei Paesi di origine sicuri, adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. I criteri per l'individuazione dei paesi di origine sicuri sono quelli indicati dalla direttiva Ue 32/2013 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un paese di origine sicuro deve tener conto delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché dagli altri Stati membri UE, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. L'elenco dovrà essere notificato alla Commissione europea e periodicamente aggiornato.

La decisione con cui è respinta la domanda di un cittadino straniero proveniente da un paese sicuro è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere tale paese non sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

La domanda è esaminata in via prioritaria e con procedura accelerata, ossia con termini abbreviati, e rientra tra quelle che possono essere svolte in frontiera.

Le lettere e), f) e g) recano modifiche dirette a recepire nell'ordinamento interno le previsioni della direttiva 2013/32/UE in materia di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale ( cfr., articoli 32 , par. 2, e 31, par.8 Direttiva 2013/32/UE ), non trasposte nella legislazione vigente, introducendo l'articolo 28-ter.

L'ampliamento delle ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza (ad oggi limitate al solo caso in cui il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale) comporta effetti immediati sul procedimento di esame della domanda.

Le decisioni delle Commissioni territoriali saranno infatti adottate in tempi più brevi, in quanto si prevede che i casi di manifesta infondatezza verranno trattati nell'ambito delle procedure accelerate, mentre la presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto adottata in via amministrativa non determinerà la sospensione automatica degli effetti del provvedimento, con conseguente possibilità di allontanare immediatamente lo straniero dal territorio nazionale, ove tale sospensione non venga disposta dal giudice su istanza dell'interessato.

Tra le ipotesi in questione rientra anche quella del richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro designato con le modalità descritte alla precedente lettera a)

Le disposizioni sono finalizzate a scoraggiare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, attraverso l'adozione di specifiche misure con cui definire rapidamente la posizione dello straniero.

#### RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni dell'emendamento hanno carattere ordinamentale. Dall'attuazione del presente articolo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 111, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 OTT. 2018

*[Firma]*

### Emendamento

All'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo del comma 11 è così sostituito:

*“Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.”».*

### MOTIVAZIONE

La proposta è finalizzata ad ampliare i casi di incandidabilità per gli amministratori responsabili dello scioglimento dell'ente locale.

Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 143 del TUEL attualmente dispone l'incandidabilità dei predetti soggetti alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente al primo turno successivo allo scioglimento degli organi dell'ente.

Al riguardo, considerato che, come precisato dalla giurisprudenza, la *ratio* della norma è quello di “rimediare al rischio che quanti hanno cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali” (Corte Cassazione, I Civ., sent. 13 aprile 2016, n. 7316), risulta coerente con gli enunciati principi giurisprudenziali l'estensione dell'efficacia della misura alle elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo nonché alle elezioni locali e regionali in tutto il territorio nazionale, sempre limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento e alla pronuncia definitiva di incandidabilità (ex multis, Corte Cassazione, Sezione I Civ., sentenza 15 luglio 2016, n. 14531; Id., sentenza 21 marzo 2016, n. 5510; Id., sentenza 19 gennaio 2017, n. 1333; Id., sentenza 27 luglio 2017, n. 18627).

L'espressa previsione legislativa ad integrazione dell'attuale disposizione si rende necessaria, atteso che le cause ostative all'assunzione o all'espletamento del mandato elettivo - sostanziandosi in una limitazione al diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito - sono di stretta interpretazione ed applicazione ed occorre quindi una norma ad hoc per estenderne l'ambito applicativo (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).

### RELAZIONE TECNICA

La disposizione ha natura evidentemente ordinamentale e, come tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 199 ha avuto esito

28.500




POSITIVO

19

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



*Emendamento*

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

*<<Art. 32-bis*

*(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 17, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole "presieduta da un prefetto" sopprimere le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286" >>

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa nasce dalla necessità di sostituire l'attuale figura di presidente della Commissione per la progressione in carriera disciplinata dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la cui scelta, oggi, è effettuata tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, cioè tra i prefetti incaricati dei servizi di controllo interno. Con l'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tali servizi di controllo interno sono stati sostituiti dall'Organismo indipendente di valutazione della performance e conseguentemente la scelta del presidente è stata effettuata sino ad oggi, tra i prefetti che lo compongono.

Considerato che successivamente con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74, è stato previsto all'art. 11, comma 1, lett. d), che a modifica dell'art. 14, comma 8, del citato d.lgs. n.150/2009, i componenti dell'O.I.V. non possano essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata, si pone, oggi, il problema della individuazione del presidente della Commissione per la progressione in carriera, in caso di sostituzione, dopo l'entrata in vigore della citata norma.

Infatti, pur tenendo conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 18 del suddetto decreto legislativo n. 74/2017 prevede che gli attuali componenti dell'O.I.V., dipendenti dell'Amministrazione interessata, possono permanere per l'intera durata dell'incarico, avuto riguardo alla circostanza che l'attuale incarico di prefetto all'interno del predetto Organismo di valutazione è già scaduto, ad oggi non risulta possibile, procedere ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera, da scegliere secondo i vigenti criteri del citato d.lgs.139/2000.

Tale situazione conseguentemente determina per la suddetta Commissione l'impossibilità di funzionamento, con un blocco delle legittime aspettative del personale dirigenziale prefettizio allo sviluppo di carriera.

Si ritiene, pertanto, necessario dover formulare la presente disposizione al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle attività della Commissione per la progressione in carriera, prevedendo che la scelta del presidente, da parte del Ministro su proposta del Capo Dipartimento, avvenga tra il personale appartenente alla qualifica di prefetto, senza vincolarlo ulteriormente ad esperienze professionali connesse all'esercizio di competenze che provvedimenti normativi successivi possono attribuire ad altre figure, così vanificando il proposto intervento novellistico.

## Emendamento

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

### <<Art. 32-bis

*(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)*

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “, *avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*” sono sostituite dalle seguenti: “, *A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica*”.>>

## MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a sopprimere il richiamo alla Polizia Postale in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, tenuto conto che tale intervento appare distonico rispetto alle specifiche competenze del citato organo di polizia. In luogo dello specifico riferimento alla Polizia postale si prevede che possa essere richiesto l'ausilio delle forze dell'ordine attraverso il prefetto territorialmente competente.

Esso disciplina le concrete modalità attraverso le quali i competenti Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico possono ottenere l'ausilio della Forza pubblica in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre.

## RELAZIONE TECNICA

L'intervento mira a sopprimere il richiamo alla Polizia Postale in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, tenuto conto che tale intervento appare distonico rispetto alle specifiche competenze del citato organo di polizia. In luogo dello specifico riferimento alla Polizia postale si prevede che possa essere richiesto l'ausilio delle forze dell'ordine attraverso il prefetto territorialmente competente.

La norma, di carattere puramente ordinamentale, non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la proposta emendativa dell'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di tecnologia 5g - finalizzata a sostituire l'“avvalimento” funzionale della Polizia postale in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre con una più coerente e organica possibilità, per gli Ispettorati del Ministero dello sviluppo economico, di richiedere al Prefetto competente per territorio l'ausilio della forza pubblica - non è suscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito si evidenzia che la novella emendativa si limita a specificare che anche nella peculiare ipotesi di inottemperanza (attiva o passiva) all'obbligo di rilascio delle frequenze televisive terrestri in forma digitale, in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile nella diversa materia dell'attuazione coattiva degli ordini di liberazione degli immobili, può concretizzarsi la necessità di richiedere l'assistenza e il concorso della forza pubblica, chiamata a







esercitare, in via ausiliaria e strumentale rispetto a un provvedimento dispositivo, la funzione restrittiva della liberazione coattiva delle frequenze indebitamente occupate.

Tale eventualità, in un'ottica rispettosa dell'assetto ordinamentale e del piano sistematico vigente, viene riferita alla funzione di coordinamento e disposizione della forza pubblica riconosciuta (in via generale, in forza della legge 1° aprile 1981, n. 121 e in casi particolari da altre fonti quale ad es. l'art. 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14) al Prefetto nella sua veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza, e che promana in senso radiale dal ruolo centrale del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Trattasi, in definitiva, di una mera specificazione di una cristallizzata potestà istituzionale di coordinamento e indirizzo dei compiti e delle attività di pubblica sicurezza, tra le quali rientra indubbiamente l'apprestamento di mezzi per l'attuazione in concreto di una previsione legale o provvedimentale, l'implementazione della quale non è suscettibile di generare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, potendo assolversi agli adempimenti potenzialmente scaturenti dalla proposta in questione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

EM

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Enrica Franz*

29 OTT, 2018





### Emendamento

All'articolo 36, dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e sino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, ovvero alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti.">>*

### MOTIVAZIONE

La proposta emendativa si propone di intervenire sull'articolo 35-bis del Codice antimafia, riscrivendo il comma 3, con il quale si provvede a far sì che gli effetti derivanti da un'ostatività antimafia in cui sia incorsa un'impresa sottoposta a sequestro o a confisca non abbia a riverberarsi anche sulla successiva attività, svolta sotto le direttive ed il controllo dell'amministratore giudiziario. È, inoltre, previsto che i medesimi effetti sospensivi operino anche sulle analoghe procedure eventualmente pendenti.

### RELAZIONE TECNICA

La disposizione è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il R. Ufficio della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 196 ha il seguente esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 OTT. 2018

36.500

*Emendamento*

All'articolo 36, dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 41-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo comma, le parole "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di:">>

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto incide sulla disposizione, introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha istituito i Tavoli provinciali permanenti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. La modifica apportata all'articolo 41-ter del Codice antimafia è volta a conferire maggiore versatilità ad uno strumento certamente utile e prezioso, rimettendo alla sensibilità del competente Prefetto di valutare, nel rispetto del solco normativo e tenuto conto delle concrete esigenze locali, se procedere all'istituzione del predetto Comitato, ovvero acquisire altrimenti i contributi valutativi da parte dei soggetti che ne avrebbero dovuto far parte.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione dà facoltà al Prefetto (oggi si tratta di un obbligo) di istituire, valutate le esigenze sul contesto territoriale in cui si opera, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate.

La disposizione è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 OTT. 2018

36.501

### Emendamento

All'articolo 36, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito"* sono sostituite dalle seguenti: *"i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti."*;

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

*"5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione." >>*

### MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto si provvede a correggere un evidente difetto di coordinamento prodottosi all'articolo 43 del Codice antimafia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 161/2017. La previsione di cui al comma 1 – secondo la quale l'amministratore giudiziario rende il conto "all'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado" – era in sintonia con l'impostazione previgente, in base alla quale l'Agenzia veniva investita dell'amministrazione dei beni proprio a seguito della confisca di primo grado, ma non con quella attuale, che vede l'intervento *pleno iure* dell'Agenzia dopo la confisca di secondo grado; la modifica recata dalla disposizione in commento interviene, dunque, per sanare l'incongruenza attualmente presente ai commi 1 e 5-bis.

### RELAZIONE TECNICA

Con l'articolo si provvede ad integrare l'articolo 43 del codice antimafia prevedendo che l'amministratore debba presentare il conto della gestione anche dopo la confisca di secondo grado. La disposizione è di natura squisitamente ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

9 19 OTT. 2018



36.502

*Emendamento*

All'articolo 36, dopo il comma 3, inserire il seguente:

<<3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali".>>

MOTIVAZIONE

L'emendamento modifica l'articolo 51, comma 3-ter, del Codice antimafia. L'attuale formulazione della norma si presta a possibili interpretazioni "fuorvianti", al punto da consentire di dubitare che il concretizzarsi del prescritto "interesse di natura generale" coincida con la mera *mission* dell'Agenzia. La modifica proposta è volta a rendere inconfutabile tale coincidenza.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione è di natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 OTT. 2018

36.503

### Emendamento

All'articolo 36, al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

<<0a) al comma 2:

- 1) nel primo periodo, dopo la parola "*sequestro*", la parola "*e*" è sostituita dal segno di interpunzione: "*,*" e dopo la parola "*straordinaria*" sono inserite le seguenti: "*e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.*";
- 2) nel secondo periodo le parole "*inserendo tutti*" sono sostituite dalle seguenti: "*aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado*"
- 3) il terzo periodo è soppresso.>>

### MOTIVAZIONE

La proposta emendativa modifica l'articolo 38 del Codice antimafia, intervenendo sul comma 2. Più in particolare, l'emendamento opera sul piano delle comunicazioni telematiche tra Autorità giudiziarie ed Agenzia. Con la modifica si rafforza l'imprescindibile raccordo con gli Uffici Giudiziari in termini di trasmissione telematica dei dati necessari, anche al fine di superare le carenze più volte segnalate dagli operatori di settore.

### RELAZIONE TECNICA

La disposizione incide sul terreno della trasmissione dei dati, in via telematica, tra Autorità giudiziaria e Agenzia, e mira a renderla più efficiente e funzionale.

Tali interventi, che, peraltro, si collocano nel solco di una normativa finanziata con riguardo agli adempimenti incombenti sul Ministero della giustizia, non determinano la necessità di implementare i pertinenti sistemi informativi.

Si evidenzia che la proposta, secondo quanto chiarito dal Ministero della Giustizia, prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 38 del D.lgs 159 del 2011, operando sul piano delle comunicazioni telematiche tra Autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il flusso telematico di dati si riferirà non solamente ai provvedimenti di modifica o revoca del sequestro ed a quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria, ma anche a tutti quelli informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, dal momento in cui la stesa interviene nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, vale a dire dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, mentre per quanto concerne gli adempimenti a carico dell'amministrazione della giustizia si assicura che tali incombenti potranno realizzarsi attraverso i sistemi informativi già in uso e ordinariamente funzionanti tra gli uffici giudiziari e l'Agenzia. Dall'attuazione dell'emendamento in esame, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento, infatti, potrà essere sostenuto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale. "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di €







49.932.429 per l'anno 2018, di € 47.993.808 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di € 150.648.555 per l'anno 2018, di € 207.119.084 per l'anno 2019 e di € 258.756.118 per l'anno 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*OK*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Francesco Tanzi*

29 OTT, 2018





360.100v

### Emendamento

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

#### <<Art. 36 – bis

*(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

#### “Art. 51-bis

*(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

*1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993.”>>*

### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto inserisce nel Codice antimafia il nuovo articolo 51-bis, la cui *ratio* è quella di assicurare la tempestiva iscrizione dei provvedimenti previsti dal Codice in materia di aziende nel registro delle imprese, così da consentirne la conoscibilità ai terzi di buona fede che potrebbero trovarsi in rapporto con tali aziende anche per il tramite di soggetti non più legittimati.

### RELAZIONE TECNICA

La disposizione è di natura ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che le cancellerie curano già ora l'inoltro dei pertinenti elementi pur in assenza di una codifica delle informazioni da iscrivere e della loro collocazione nei campi disponibili. Si tratta di una norma che potrà semplificare tali attività e rendere effettiva e trasparente la funzione delle stesse.

L'intervento non appare, pertanto, in grado di incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

ew

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Pierluigi Tanzi*



29 OTT. 2018



RELAZIONE TECNICA

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di norma di natura ordinamentale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



19 OTT. 2018



*Emendamento*

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

<<Art.37-bis

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse, di cui può avvalersi con le medesime modalità delle Amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali ovvero di enti pubblici.">>*

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento integra una statuizione già in vigore, esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, oltre che delle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, anche delle società ed associazioni in house alle Amministrazioni centrali, stabilendo che in tale ultimo caso l'Agenzia operi con le medesime modalità previste per gli affidamenti *in house*.

La *ratio* è quella di consentire all'Agenzia, che opera in un settore trasversale agli interessi di molteplici amministrazioni centrali (principalmente Interno, Giustizia e MEF) di avvalersi delle modalità di affidamento già consentite alle stesse rendendo, all'occorrenza, più rapida ed incisiva la propria azione anche in ambiti in cui le stesse Amministrazioni, operando consuetamente tramite i soggetti *in house*, avrebbero difficoltà nel garantire autonomamente la collaborazione necessaria.

La norma in vigore già prevede che le convenzioni con amministrazioni centrali, agenzie fiscali o enti pubblici possano essere anche a titolo oneroso e l'intervento proposto non amplia gli ambiti o le materie in relazione ai quali è possibile attivare le ricordate convenzioni.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione integra una statuizione già in vigore, esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, oltre che delle amministrazioni dello Stato, anche delle società ed associazioni in house ad esse riconducibili nonché degli enti pubblici. La norma in vigore già prevede che le convenzioni ivi previste possano essere anche a titolo oneroso e l'intervento proposto non amplia gli ambiti o le materie in relazione ai quali è possibile attivare le ricordate convenzioni. Conseguentemente la modifica non necessita di copertura finanziaria, in quanto all'occorrenza gli oneri saranno sostenuti con i fondi reperibili nel bilancio dell'Agenzia.

37.0.500

16

Gli oneri non sono quantificabili in astratto, essendo strettamente connessi alle progettualità specifiche. A titolo meramente esemplificativo è possibile richiamare un Progetto di Rafforzamento dell'Agenzia Nazionale per i Beni sequestrati e Confiscati elaborato nell'autunno 2016 in attuazione delle statuizioni di cui all'art.1, commi 192 e 193, della legge 208/2015 con cui per il rafforzamento dell'Agenzia sono stati stanziati, a valere sul PON Legalità e sul PON Governance, euro 5.000.000/anno per tre anni; il Progetto è stato finanziato in ambito PON Governance per un valore di circa 8,3 milioni di euro da dividere in due annualità. Per la realizzazione, consistente anche nell'acquisizione di risorse professionali, alcuni soggetti *in house* preliminarmente interessati hanno indicato un costo di coordinamento (comprensivo, tra l'altro, di selezione delle risorse professionali, contrattualizzazione, supporto legale, segreteria tecnica e amministrativa, rendicontazione tecnica e amministrativa, ecc) ) indicazioni variabili tra il 15 e il 21% del valore della commessa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 OTT. 2018